

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 46/40/2012**

### **Svolgimento del processo**

Con rituale ricorso la società IMPRESA EDILE DUE COLLI SRL (CF: Omissis) impugnava la cartella di pagamento n. Omissis relativa all'anno d'imposta 2003 e ne chiedeva l'annullamento perché illegittima e priva di fondamento.

Sosteneva la ricorrente che in data 2/12/2004 aveva ricevuto un conferimento di ramo di azienda da parte della omonima società Impresa Edile Due Colli srl (CF: Omissis), ora Clivia srl in liquidazione; che a quest'ultima società nel dicembre 2009 erano stati notificati due avvisi di accertamento nei quali, con riguardo agli anni d'imposta 2003 e 2005, venivano effettuate delle riprese ai fini Irpeg, Irap ed Iva; che le maggiori imposte derivate dai due suddetti accertamenti venivano a lei imputate ex art. 14 D.Lgs. 472/1997 quale responsabile in solido con la società cedente; che avverso quei due avvisi di accertamento erano stati presentati tempestivi ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano; che dopo la presentazione di tali ricorsi le era stata notificata la cartella di pagamento impugnata, emessa quale ruolo straordinario a seguito dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003.

Specificava altresì che tale cartella era da considerarsi illegittima perché emessa in violazione dell'art. 68 comma 1 lett. a) D. Lgs. 546/1992 e dell'art. 53 Costituzione; perché non sottoscritta dal rappresentante del concessionario; perché notificata da soggetto non identificabile; perché in essa non risultava specificate le ragioni che avevano giustificato l'emissione del ruolo straordinario; perché non risultava alcuna preventiva escussione nei confronti della società omonima Impresa Edile Due Colli srl (CF: Omissis), ora Olivia srl in liquidazione, dovendosi comunque considerare la responsabilità della società ricorrente sussidiaria rispetto a quella della società cedente obbligata in via principale e quindi da escutere preventivamente.

Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Esatri s.p.a., contestando con argomentazioni varie quanto sostenuto nel ricorso e chiedendo che lo stesso venisse rigettato.

La società ricorrente presentava memoria con la quale ribatteva alle contestazioni avversarie.

### **Motivi della decisione**

Non appaiono fondate le censure inerenti ai vizi formali della mancata sottoscrizione dell'atto impugnato e della non identificabilità del soggetto che ha eseguito la notifica in quanto dalla lettura della cartella si rileva chiaramente l'Ufficio da cui essa promana; il responsabile del procedimento di emissione e notificazione, indicato nella persona di Vi. Va. (pag. 5 della cartella); nonché il soggetto che ha materialmente provveduto ad effettuare la notifica firmando la relata.

Anche la lamentata violazione delle disposizioni contenute nell'art. 68 comma i lett. a) D. Lgs. 546/1992 e dell'art. 53 Costituzione non è ravvisabile nel caso di specie perché l'impugnata cartella di pagamento, per quanto in essa espressamente specificato, risulta emessa quale "RUOLO STRAORDINARIO" ex art. 15 bis DPR 602/1973. Tale disposizione legislativa, in deroga al sistema della riscossione frazionata prevista per i ruoli ordinari dall'art. 15 dello stesso DPR 602/1973, consente l'immediata iscrizione di tutti gli importi

dovuti a prescindere dal fatto che l'avviso di accertamento sia o no divenuto definitivo. Ciò, però, è possibile a norma dell'art. 11 comma 3 dello stesso DPR solo "quando vi è fondato pericolo per la riscossione".

Quindi, la formazione del ruolo straordinario trova la sua unica giustificazione nella sussistenza di un concreto ed effettivo pericolo che il credito erariale non venga soddisfatto e, di conseguenza, logicamente implica la possibilità per l'Erario di riscuotere tutto il suo credito aggredendo subito il patrimonio del contribuente che non sia in grado di dare idonee ed adeguate garanzie in ordine al pagamento del suo debito fiscale.

Non è possibile invece ritenere, così come vuole la società ricorrente, che la procedura speciale prevista dall'art. 15 bis DPR 602/73 afferisca solo alla formazione del ruolo straordinario e non incida anche sulla sua riscossione, la quale resterebbe comunque disciplinata dall'art. 68 del D. Lgs. 546/1992. Una simile risoluzione, infatti, comporterebbe svuotare di qualsiasi contenuto le disposizioni degli artt. 15 bis e 11 comma 3 DPR 602/1973 ed eludere la volontà del legislatore, il quale con le suddette norme ha voluto chiaramente predisporre un strumento per offrire una tutela immediata ed efficace al credito erariale proprio quando venga a prospettarsi un pericolo per la sua "riscossione", e non certo per la sua sussistenza, che rimane in ogni caso fondata su ragioni non influenzate dal dettato dei due citati articoli di legge.

L'emissione del "ruolo straordinario", proprio perché deroga dalla normale disciplina di riscossione delle imposte e trova la sua ragion d'essere solo in presenza di una situazione di "fondato pericolo per la riscossione", deve essere adeguatamente giustificata con una sufficiente motivazione che dia conto della sussistenza del richiamato pericolo e delle ragioni su cui esso si fonda. E naturalmente tale motivazione non può che risultare dalla cartella di pagamento, essendo questa l'unico atto attraverso cui viene portato a conoscenza del contribuente il ruolo formato dall'Ufficio delle Imposte competente. È altresì evidente che in mancanza di qualsiasi motivazione il contribuente, o chiunque altro, non è in grado di accertare se il ruolo straordinario sia stato emesso secondo la previsione legislativa e possa, quindi, essere considerato legittimo.

In altri termini, l'emissione del ruolo straordinario viene dalla legge rimessa ad una valutazione discrezionale che la Pubblica Amministrazione deve compiere in ordine alla sussistenza del pericolo per la riscossione. Tale valutazione deve essere supportata da una congrua motivazione che costituisca elemento necessario ed indispensabile dell'atto finale in cui quella valutazione viene estrinsecata: ruolo e conseguente cartella di pagamento. La motivazione, infatti, rappresenta l'unico strumento che consente di conoscere le ragioni ed il percorso logico che giustificano l'adozione del ruolo straordinario e, perciò, solo suo tramite è dato verificare se sia stato fatto un uso corretto del potere discrezionale che, sul tema specifico, il legislatore ha affidato alla Pubblica Amministrazione. Tale verifica, però, diventa impossibile se il provvedimento finale (la cartella di pagamento) non contiene alcuna motivazione.

Nel caso di specie l'impugnata cartella di pagamento, emessa quale "ruolo straordinario", non specifica in alcun modo le ragioni che hanno giustificato la sua emissione e nulla dice, in particolare, in ordine alla sussistenza del "fondato pericolo per la riscossione". Tale mancata motivazione inficia irrimediabilmente la legittimità dell'atto impugnato che deve essere, perciò, annullato.

Le altre questioni proposte nel ricorso restano superate dalla predetta decisione.

La complessità della materia in trattazione giustifica la compensazione delle spese processuali.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.